



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Ufficio Affari Generali

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 275 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*) e in particolare: l'art 6, comma 7;

VISTA le delibera del Senato Accademico in data 12 settembre 2018, con ii quale è stato approvato il regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

EMANA

Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori e ricercatori ai sensi dell'art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della Legge n.240/2010, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti da parte dei professori e ricercatori, a tempo indeterminato e determinato, dell'Università degli Studi di Sassari. Ai sensi del presente regolamento, per docenti si intendono professori e ricercatori, per professori e ricercatori di ruolo s'intendono i professori e ricercatori a tempo indeterminato. Il presente regolamento prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.

Art. 2 – Professori e ricercatori di ruolo

1. I professori di prima e seconda fascia riservano annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

2. I ricercatori di ruolo riservano annualmente a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino ad un massimo di 200 ore in regime di tempo definito.

Art. 3 – Ricercatori a tempo determinato

1. I ricercatori a tempo determinato riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore annue complessive in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito.

Art. 4 – Assegnazioni dei carichi didattici

1. Ai fini dell'individuazione dell'impegno minimo di didattica frontale si rimanda al Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici di questo Ateneo.

Art. 5 – Riduzioni dei carichi didattici per incarichi istituzionali, gestionali e di ricerca

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 comma 7 della Legge n. 240/10 e così come stabilito dall'art. 8 del regolamento di ateneo sui Doveri istituzionali dei docenti, i professori e ricercatori di ruolo possono usufruire di riduzioni relative ai carichi didattici. Nel caso di esonero parziale il docente dovrà garantire almeno lo svolgimento dell'insegnamento ufficiale.

Art. 6 – Criteri di verifica dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti e dell'attività di ricerca

1. Per quanto concerne lo svolgimento dell'attività didattica e di servizio agli studenti, ai fini della valutazione, i docenti dovranno aver assolto agli obblighi di cui agli articoli 2 e 3 del presente regolamento e a quanto previsto dal Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici dell'Università di Sassari per quanto riguarda l'impegno minimo di didattica frontale.

2. Per quanto attiene i risultati della ricerca, per la valutazione trovano applicazione, ai soli fini della partecipazione alle commissioni nazionali/locali, i criteri oggettivi di verifica dell'attività di ricerca di cui alla Delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016.

Art. 7 – Autocertificazione e verifica

1. Al termine di ogni anno accademico e comunque non oltre il 31 dicembre, il docente autocertifica, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000: a) lo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti; b) gli incarichi di responsabilità gestionale; c) i risultati dell'attività di ricerca.

2. Per quanto riguarda la lettera a), l'autocertificazione consisterà nel documento di report del "Diario docente", così come nella piattaforma Esse3. Limitatamente all'a.a. 2017/18, nelle more della configurazione definitiva del "Diario docente", i docenti dovranno presentare, parimenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, la medesima autocertificazione di cui alla lettera a), secondo la modulistica predisposta dall'Amministrazione.

3. Per quanto riguarda le lettere b) e c), l'autocertificazione dovrà indicare gli incarichi di responsabilità gestionale rivestiti e i risultati dell'attività di ricerca. Ai soli fini della partecipazione alle commissioni nazionali/locali, l'autocertificazione farà espresso riferimento ai criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca di cui alla Delibera ANVUR n. 132 del 13/09/2016.

4. Il Direttore di Dipartimento, entro il 31 gennaio di ogni anno, verifica lo svolgimento dell'attività di cui alla lettera a) svolta da ciascun docente, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 10, del Regolamento sui Doveri istituzionali dei docenti.

5. Il Rettore, sulla scorta di quanto verificato dal Direttore del Dipartimento per quanto riguarda lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a), e di quanto autocertificato dal docente per le restanti attività di cui alle lettere b) e c), procede con una valutazione espressa tramite giudizio sintetico "positiva" o "negativa".

Art. 8 – Sanzioni

1. In caso di valutazione negativa, il Rettore procederà secondo quanto previsto dall'articolo 6 c. 8 della Legge n. 240/2010 e attiverà un procedimento disciplinare.

Art. 9 – Norme transitorie e finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Regolamento sui Doveri istituzionali dei docenti e nel Regolamento sul conferimento degli incarichi didattici e alle altre norme di carattere generale, ove compatibili.

IL RETTORE
(F.to prof. Massimo Carpinelli)